

Pavia, data del protocollo
Titolo I Classe 13

Oggetto: Indizione votazioni per l'elezione del Rettore - Sessennio 2025-2031

IL DECANO

- Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 e in particolare l'articolo 2, comma 1, lett. b), c) e d);
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia e in particolare gli articoli 8, 9, 14, 70, 71, 73, 74 e 75;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo e in particolare il Titolo I – Procedure per la costituzione degli Organi – Capo I – Elezione del Rettore;
- considerato che il mandato del Rettore in carica scade il 30/09/2025 e che, pertanto, occorre procedere alla elezione del Rettore per il sessennio 2025-2031;
- ritenuta l'opportunità, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità del processo elettorale, che la procedura si svolga in modalità telematica da remoto con utilizzo dei dispositivi personali dell'elettore;
- ritenuta inoltre la necessità di garantire anche la possibilità di votazione in presenza tramite postazioni dotate di computer di verificata compatibilità, presso il seggio istituito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo;
- considerato che l'Università di Pavia ha già adottato il sistema telematico U-VOTE di CINECA per le elezioni delle rappresentanze studentesche e dei membri del Senato e che tale procedura telematica è già adottata da diverse Università nazionali per le elezioni dei propri organi, nonché dal Ministero dell'Università e la Ricerca per le elezioni del CUN;
- considerato che il sistema U-VOTE garantisce che il voto possa essere espresso solo da chi ne ha diritto e per una sola volta, che il voto rimanga segreto e non possa essere modificato una volta espresso e inserito nell'urna virtuale

DECRETA

Art. 1 – Indizione

1. Sono indette per il giorno **04 giugno 2025** le votazioni per l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Pavia per il sessennio 2025-2031.
2. Le votazioni, sia da remoto sia in presenza, si svolgeranno dalle ore 9 GMT +1 alle 18.00 GMT +1.
2. **Il seggio**, istituito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale di Ateneo, viene allestito **presso l'Aula Magna dell'Università e rimarrà aperto ininterrottamente nell'orario delle votazioni**.
3. Le eventuali successive votazioni si terranno, secondo il seguente calendario, nello stesso luogo e con lo stesso orario:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - 12 giugno 2025 | II VOTAZIONE |
| - 17 giugno 2025 | III VOTAZIONE |
| - 24 giugno 2025 | BALLOTTAGGIO |

Art. 2 – Candidature

1. Le candidature debbono essere presentate al Decano, in forma scritta e corredate dal programma, entro il **29 aprile 2025, ore 12 GMT +1**, con le seguenti modalità alternative:

- a) spedizione a mezzo raccomandata a.r. e così intestata: "Al Decano dell'Università degli Studi di Pavia", Corso Strada Nuova n. 65 – 27100 Pavia; per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento NON farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, ma il timbro di ricezione di questo Ateneo;
- b) consegna al Servizio Sistemi Archivistici di Ateneo, Via Mentana n. 4 – 27100 Pavia, con la medesima intestazione di cui al punto a);
- c) spedizione tramite PEC personale del candidato all'indirizzo PEC dell'Ateneo amministrazione-centrale@certunipv.it allegando la scansione, in formato PDF, della domanda e del programma;
- d) invio a mezzo posta elettronica al Servizio Organi collegiali e strutture dipartimentali dell'Università (organicollegiali@unipv.it) con la medesima intestazione di cui al punto a) e allegando la scansione, in formato PDF, della domanda e del programma.

2. I candidati indicano nel proprio programma i criteri di scelta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, di cui all'art. 13, comma 1, dello Statuto dell'Università di Pavia, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge n. 240 del 2010.

3. Alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, il Decano rende immediatamente noto l'elenco dei candidati e i loro programmi attraverso il sito web dell'Ateneo. Copia dell'elenco deve essere messo a disposizione degli elettori presso il seggio.

4. **Ulteriori candidature potranno essere presentate entro il 06/06/2025**, qualora non si pervenisse all'elezione con la prima votazione.

5. In caso di ulteriori candidature presentate ai sensi del precedente comma 4, il Decano provvede a integrare tempestivamente l'elenco dei candidati e a pubblicizzare i programmi con le forme di cui al precedente comma 3.

6. In caso di comunicazione scritta che formalizzi il ritiro di una o più candidature, il Decano provvede all'immediato aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Art. 3 - Propaganda elettorale

1. A seguito di presentazione ufficiale della candidatura gli interessati potranno richiedere la trasmissione di eventuali comunicazioni e inviti ad incontri attraverso l'utilizzo delle mailing list delle varie componenti dell'ateneo.

2. Su richiesta dei candidati verrà altresì garantita la pubblicazione di comunicati nell'apposita sezione del sito web dell'ateneo destinata alle elezioni in corso.

3. Eventuali Conferenze di Ateneo o altri incontri istituzionali con i candidati e l'elettorato, o sue componenti, verranno concordate con il Decano.

4. Nei giorni delle votazioni e nelle 24 ore precedenti è vietato qualsiasi atto di propaganda elettorale.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo pieno in servizio presso l'Università di Pavia o altra Università italiana.

2. Hanno altresì elettorato passivo i professori di prima fascia a tempo definito in servizio presso l'Università di Pavia o altra Università italiana che, contestualmente alla candidatura, presentino l'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di nomina.

3. L'elettorato attivo spetta:

- a) ai professori di ruolo e ai ricercatori;
- b) agli studenti che siano componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di Dipartimento;
- c) agli studenti che siano componenti dei Consigli didattici, fermo restando che ai fini del risultato va calcolato il cinquanta per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;
- d) agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca componenti del Senato Accademico e rappresentanti nei Consigli di Dipartimento;
- e) al personale tecnico-amministrativo, fermo restando che ai fini del risultato va calcolato il venticinque per cento dei voti validamente espressi, con arrotondamento per eccesso;
- f) ai rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca nei Consigli di Dipartimento.

Art. 5 – Cause di ineleggibilità

1. Il Rettore viene eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno, o a tempo definito che abbiano presentato contestualmente alla candidatura l'opzione per il tempo pieno da fare valere in caso di nomina e la cui posizione non sia riferibile ad alcuna delle sotto indicate situazioni:

- a) collocamento in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 13 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 12 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382;
- c) collocamento fuori ruolo ex art. 17, comma 9 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, per aver assunto un impiego presso enti ed organismi internazionali o per esercitare funzioni presso Stati esteri, ex art. 168 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 e art. 5 legge 9 dicembre 1985, n. 705;
- d) comando presso altra Amministrazione (ex art. 34 d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1077);
- e) età che non assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo (art. 2, comma 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240);
- f) altre situazioni espressamente previste dalla legge.

2. Le candidature di coloro che dovessero trovarsi in una o più delle situazioni previste dal comma 1 verranno respinte con provvedimento motivato dell'Ufficio elettorale centrale.

Art. 6 – Maggioranze richieste

1. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 7 – Ufficio elettorale centrale

1. Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'elezione, il Decano nomina l'Ufficio elettorale centrale, costituito da cinque membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti). L'Ufficio elettorale centrale è presieduto dal professore di prima fascia che sceglie tra gli altri membri il Segretario, cui spettano anche i compiti di verbalizzazione.

2. L'Ufficio elettorale centrale organizza il seggio e sovrintende alle operazioni di voto, anche tramite le strutture dell'Amministrazione centrale. L'Ufficio elettorale centrale ha, inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento dell'elezione, da presentarsi non oltre le 48 ore successive alla proclamazione, sui quali delibera in via definitiva entro le successive 48 ore.

Art. 8 – Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Almeno 20 giorni prima della data fissata per le votazioni, a cura dell'Amministrazione sono predisposti e resi pubblici attraverso il sito web dell'Ateneo gli elenchi degli aventi diritto al voto.
2. Entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi dovranno pervenire gli eventuali ricorsi sui quali l'Ufficio elettorale centrale decide nelle successive 48 ore, provvedendo alle modifiche o integrazioni eventualmente necessarie.

Art. 9 – Seggio elettorale

1. Con il provvedimento di nomina dell'Ufficio elettorale centrale, o con altro successivo, il Decano nomina i componenti del seggio elettorale e il suo Presidente.
2. Il seggio è formato da un numero di componenti stabilito nel decreto di costituzione e scelti in rappresentanza delle diverse categorie del personale di ruolo dell'Università. Per il suo regolare funzionamento deve essere presente la maggioranza dei componenti, tra i quali necessariamente il Presidente o il Vice-Presidente.
3. All'atto dell'insediamento del seggio, il Presidente designa il Vice-Presidente e il Segretario. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9.00 GMT +1 e terminano alle ore 18.00 GMT +1.

Art. 10 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto avvengono attraverso il modulo on-line dell'applicativo U-VOTE. Ogni elettore esprime le preferenze attraverso il proprio PC, tablet o smartphone, collegandosi alla piattaforma di voto con credenziali SPID o CIE. È altresì possibile esercitare il voto in modalità on-line presso il seggio elettorale costituito ai sensi del precedente articolo e allestito con le postazioni di voto, accedendo alla piattaforma utilizzando credenziali one-shot fornite all'elettore al momento dell'identificazione presso il seggio.
2. Le istruzioni e il link per il collegamento alla piattaforma di voto sono comunicate in prossimità della data di svolgimento delle elezioni.

Art. 11 – Operazioni di scrutinio

1. Al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale viene chiuso e si procede allo scrutinio elettronico che deve essere pubblico e si svolgerà nell'Aula Magna dell'Ateneo.

Art. 12 – Proclamazione

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'Albo Ufficiale d'Ateneo e sul sito web dell'Università, e trasmesso al Ministro dell'Università e della Ricerca per i provvedimenti di competenza.

Art. 13 – Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento

1. Il curriculum e il programma dei candidati verranno pubblicati e messi a disposizione per la consultazione secondo quanto previsto da Statuto e Regolamento Generale di Ateneo, nonché dal GDPR n. 679/2016.
2. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito <https://privacy.unipv.it>.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova 65 - 27100 Pavia e il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Rettore.
4. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Sacchi (Servizio Organi Monocratici, collegiali e dipartimentali tel. 0382 984151 – 4633 - mail: elezioni@unipv.it)

IL DECANO
(prof. Sergio Seminara)

Documento firmato digitalmente

EV/LS/ib